



**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi**  
**di Pubblica Utilità**  
**Dipartimento dell'Energia**

**Misura per il contrasto della povertà energetica**  
**Art. 36 L.R. n.1 del 5 gennaio 2026**

AVVISO PUBBLICO

## Sommario

1.	Finalità dell'Avviso .....	3
2.	Principali Riferimenti normativi .....	3
3.	Dotazione finanziaria .....	4
4.	Soggetti beneficiari .....	4
5.	Requisiti di ammissibilità alla agevolazione .....	4
6.	Interventi finanziabili .....	5
7.	Spese ammissibili .....	6
8.	Forma ed entità del finanziamento .....	6
9.	Criteri di valutazione .....	7
10.	Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere .....	7
11.	Ricevibilità delle domande. Elenco delle istanze ammesse all'istruttoria .....	10
12.	Istruttoria delle domande di agevolazione .....	11
13.	Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento e rimborso delle rate .....	12
14.	Conclusione dell'impianto, messa in opera e rendicontazione delle spese .....	12
15.	Obblighi del Beneficiario .....	13
16.	Controlli e verifiche .....	14
17.	Revoca dell'agevolazione .....	14
18.	Rinuncia dell'agevolazione .....	15
19.	Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy .....	15
20.	Disposizioni Finali, Clausola di Salvaguardia, Foro Competente .....	16

## 1. Finalità dell'Avviso

Il presente Avviso regola le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 36 della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026.

Con il presente Avviso, il Dipartimento regionale dell'energia intende concedere finanziamenti a tasso agevolato ai nuclei familiari siciliani per l'installazione di impianti fotovoltaici e/o di accumulo di energia elettrica, destinati all'autoconsumo.

## 2. Principali Riferimenti normativi

- a) Statuto della Regione Siciliana; in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
- c) l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
- d) la legge 7 agosto 1990 n. 241, ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- e) Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata, tra l'altro, abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;
- g) il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) il D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo";
- i) il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); si precisa che il presente finanziamento non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto concesso a persone fisiche nella loro qualità di consumatori finali e non nell'esercizio di attività economica, e pertanto non ricadente nel perimetro soggettivo della disciplina sugli aiuti di Stato;
- j) l'art. 36 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, che disciplina la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a breve e medio termine, in favore di persone fisiche appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario vigente al momento della presentazione della domanda, che intendono realizzare l'installazione di impianti fotovoltaici ed eventuale relativo sistema di accumulo per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo in un'unità immobiliare ubicata in Sicilia ove sono residenti e su cui sono titolari di diritti reali e che al comma 6 autorizza Irfis FinSicilia S.p.a. a concedere i finanziamenti senza esame del merito creditizio per le particolari finalità della misura;
- k) l'art. 2 della l.r. 22 febbraio 2019 n.1, che istituisce e disciplina il Fondo Sicilia, nel quale è costituito il plafond che costituisce la dotazione finanziaria della presente misura;
- l) il D.lgs. 118/2011;

- m) la Delibera della Giunta regionale n. 89 del 4 marzo 2026 “Finanziamenti regionali ex articolo 36, legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, Misura per il contrasto alla povertà energetica – Base giuridica. Apprezzamento”;
- n) il DDG del Dipartimento Energia n. 610 del 2 aprile 2026 di costituzione del Plafond e dei Criteri e condizioni per l’attuazione della misura per il contrasto alla povertà energetica.

### 3. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), comprensive degli oneri di gestione, e confluiscono, ai sensi del comma 1 dell’articolo 36 della L.R. n1/2026 in apposito plafond denominato “Finanziamenti di solidarietà energetica per le famiglie siciliane” del Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni e di cui Irfis Finsicilia Spa è soggetto gestore in forza di apposita convenzione stipulata con la Regione Siciliana.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse ed erogate da Irfis ai beneficiari a condizione che siano state effettivamente rese disponibili da parte della Regione Siciliana le relative risorse sul Fondo Sicilia sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 36, comma 7, della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026, per gli anni successivi al 2026, i rientri dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul presente Avviso sono destinati ad alimentare il plafond per il finanziamento di successivi avvisi per le medesime finalità, con le medesime modalità e procedure.

### 4. Soggetti beneficiari

Beneficiari del presente avviso sono le persone fisiche, appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità al momento della presentazione della domanda, che intendono realizzare l’installazione di impianti fotovoltaici ed eventuale relativo sistema di accumulo per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo in un’unità immobiliare ubicata in Sicilia ove sono residenti e su cui sono titolari di diritti reali, come specificato ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5, lettera b).

Ciascun soggetto potrà presentare una sola istanza e usufruire dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo Soggetto Beneficiario che in capo al nucleo familiare dello stesso indicato nell’attestazione ISEE.

Il presente finanziamento è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le medesime spese, a condizione che l’importo complessivo delle agevolazioni ottenute non superi il costo totale dell’intervento ammissibile ed in particolare con la tariffa premio incentivante (TIP) prevista per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) introdotta ai sensi dal Decreto CACER DM 7 dicembre 203 e del Dlgs 199/2021 e con le detrazioni fiscali disciplinate dall’art. 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR).

### 5. Requisiti di ammissibilità alla agevolazione

Alla data di presentazione della domanda, devono essere posseduti i requisiti di ammissibilità all’agevolazione, ovvero:

- a) Il soggetto richiedente deve avere la residenza nell’unità immobiliare interessata dall’intervento agevolativo, comunque in Sicilia;
- b) Il soggetto richiedente deve essere titolare di un valido diritto reale di godimento (proprietà, diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) nell’unità immobiliare ove sarà installato l’impianto oggetto di agevolazione e mantenerne la titolarità fino al totale rimborso del finanziamento. Il suddetto

diritto reale può essere detenuto dal Soggetto Richiedente anche in quota parte. Nel caso in cui l'unità immobiliare risultasse di proprietà anche di altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il Soggetto Richiedente dovrà produrre una dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento rilasciata dagli altri comproprietari sull'unità immobiliare oggetto di intervento;

- c) Il soggetto richiedente deve disporre di una attestazione "ISEE ordinario" in corso di validità;
- d) Nella unità immobiliare e nello stesso punto di connessione in cui verrà installato e connesso l'impianto non possono essere presenti altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- e) La potenza contrattualmente impegnata sul punto di prelievo della fornitura relativa all'unità immobiliare oggetto della domanda di incentivo non potrà essere inferiore a 3 kW e superiore a 6 kW;
- f) L'impianto per il quale si richiede l'incentivo dovrà essere di nuova costruzione;
- g) Gli impianti devono essere realizzati nelle coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze;
- h) Il soggetto richiedente deve richiedere l'agevolazione nella qualità di consumatore finale.
- i) Possono partecipare all'avviso anche i soggetti che abitano in condomini. In tal caso, qualora l'impianto debba essere installato su parti comuni, il Soggetto Richiedente deve possedere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto rilasciata dal Condominio mediante apposita delibera assembleare, in conformità alla normativa vigente.

## 6. Interventi finanziabili

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse per installazione di impianti fotovoltaici ed eventuale relativo sistema di accumulo per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo.

Gli impianti che possono accedere all'agevolazione dovranno essere realizzati su coperture, superfici, aree e pertinenze per le quali il Soggetto richiedente sia titolare di un valido diritto reale di godimento, anche in quota parte.

Gli impianti possono essere installati anche su coperture e superfici comuni di edifici condominiali, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni necessarie previste dal Codice Civile e dai regolamenti condominiali.

Gli impianti devono avere potenza nominale non inferiore a 3 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza impegnata sul Punto di prelievo (POD) risultante in bolletta.

Per ciascuna unità immobiliare può essere prevista l'installazione di un solo impianto fotovoltaico e di accumulo.

Il Soggetto Realizzatore dell'impianto deve essere un'impresa abilitata all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 37 del 22 gennaio 2008, che sia in regola relativamente ai requisiti di formazione ed aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il Soggetto Realizzatore dovrà essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco "Registro Realizzatori" predisposto e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, reperibile all'indirizzo "Mappa degli installatori di impianti fotovoltaici abilitati per il Reddito Energetico Nazionale": <https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/reddito-energetico/mappa-realizzatori-impianti-fotovoltaici> .

I Soggetti Realizzatori, qualora non siano già iscritti, dovranno aver presentato al GSE la richiesta di iscrizione al Registro Realizzatori, comunque prima della presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente.

I termini di realizzazione dell'intervento sono disciplinati al successivo art. 14.

## 7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese, purché strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento:

1. realizzazione dell'impianto fotovoltaico (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica etc.) e relativo sistema di accumulo;
2. acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per l'installazione e messa in esercizio degli stessi;
3. opere edili;
4. connessione alla rete elettrica nazionale;
5. competenze tecniche (progettazione e studi di prefattibilità; direzioni lavori, sicurezza; collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto);
6. polizza multi-rischi dell'impianto per un periodo minimo di 10 anni dalla data di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione nazionale;
7. sistema di controllo delle performance.

## 8. Forma ed entità del finanziamento

Le agevolazioni sono concesse, tramite procedura valutativa a graduatoria, sotto forma di finanziamento agevolato, con le seguenti caratteristiche:

- a tasso zero;
- con durata pari ad anni 10, di cui un anno di preammortamento;
- di importo pari al 100 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7;
- con importo massimo di euro 19.920,00, in relazione alla potenza dell'impianto e del sistema di accumulo così come indicato nella tabella successiva:

<b>Potenza impianto fotovoltaico (kW)</b>	<b>Capacità di Accumulo</b>	<b>Importo Massimo di finanziamento agevolato</b>
3	5 kWh	15.400,00
3,5	5 kWh	15.860,00
4	5 kWh	16.320,00
4,5	10 kWh	18.020,00
5	10 kWh	18.850,00
5,5	10 kWh	19.280,00
6	10 kWh	19.920,00

I finanziamenti sono concessi senza esame di merito creditizio ai sensi dell'art. 36, comma 6, della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026.

Il rimborso avverrà con rate costanti mensili.

Non sono richieste garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi a presidio dei finanziamenti.

Il presente finanziamento agevolato è concesso a persone fisiche nella loro qualità di consumatori finali per l'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo domestico. I beneficiari non esercitano attività economica ai fini del diritto dell'Unione europea e il finanziamento non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Non si applicano pertanto i regolamenti della Commissione europea in materia di aiuti de minimis né il regime di esenzione per categoria di cui al Reg. (UE) 651/2014.

## 9. Criteri di valutazione

Per la formazione dell'elenco delle istanze da istruire sono adottati i criteri di valutazione riportati nella seguente tabella, con attribuzione del punteggio entro il range indicato:

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punti</b>
(A) Valore ISEE	0-80
(B) Potenza impianto	2-20
C= A+B Totale	2-100

Il punteggio di (A) relativo al "Valore ISEE" sarà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio A} = (40.000 - \text{ISEE richiedente}) / 500$$

Per valori di "ISEE richiedente" superiore o uguale a 40.000 € il punteggio di (A) sarà pari a zero.

Il punteggio di (B) relativo alla "Potenza impianto fotovoltaico" sarà attribuito in base alla potenza indicata nella domanda di finanziamento, così come riportato nella seguente tabella:

<b>Potenza impianto fotovoltaico (kW)</b>	<b>Punti</b>
3	20
3,5	16
4	14
4,5	10
5	8
5,5	4
6	2

Esempio pratico di Calcolo: nel caso di domanda di incentivo con valore "ISEE Richiedente" pari a 7.850,25 € e "Potenza impianto fotovoltaico" pari a 3,5 kW avremo:

- (A) Valore ISEE:  $(40.000 - 7.850,25) / 500 = 64,299$  punti
- (B) Potenza impianto fotovoltaico = 16 punti
- (C) Punteggio totale =  $64,299 + 16 = 80,299$  su 100

Il punteggio sarà attribuito in millesimi e, in caso di parità di punteggio tra più istanze, prevale la proposta con il minore valore di "ISEE Richiedente".

In caso di ulteriore parità, prevale la proposta con la minore potenza dell'impianto fotovoltaico.

In ultimo, in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

## 10. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Le domande di accesso al finanziamento dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 14/07/2026 ed entro le ore 12:00 del 14/10/2026 tramite piattaforma dedicata.

Irfis provvede a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

La procedura per la presentazione della domanda di finanziamento prevede le seguenti fasi:

- I Soggetti richiedenti compilano l'istanza sulla piattaforma informatica dedicata e individuano un'impresa che si occuperà dell'installazione dell'impianto (esclusivamente tra quelle presenti nell'elenco "Registro Realizzatori" predisposto e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici GSE,

- reperibile all'indirizzo "Mappa degli installatori di impianti fotovoltaici abilitati per il Reddito Energetico Nazionale": <https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/reddito-energetico/mappa-realizzatori-impianti-fotovoltaici>) e richiedono la fattibilità dell'intervento presso la propria unità immobiliare;
- b. I soggetti richiedenti scaricano dalla piattaforma i format di relazione tecnico-economica illustrativa e di dichiarazione sui requisiti soggettivi del realizzatore e sui dati identificativi del progetto, che dovranno essere sottoscritti dal soggetto realizzatore e ricaricati in piattaforma dal soggetto richiedente;
  - c. Compilata l'istanza in tutte le sue parti e caricati gli allegati previsti dall'avviso, ivi compresa la proposta di finanziamento che sarà scaricabile dalla piattaforma durante la compilazione, il soggetto richiedente firma digitalmente l'istanza e la proposta di finanziamento e procede all'invio.

Eventuali domande non finanziabili a causa dell'esaurimento dei fondi, potranno fruire di eventuale scorrimento nei casi in cui si rendano disponibili risorse per effetto di rinunce e/o revoche; o in esito a riprogrammazione della dotazione finanziaria o messa a disposizione di ulteriori risorse.

Ciascun Soggetto Richiedente potrà presentare una sola istanza.

Non è possibile modificare un'istanza già trasmessa. Tuttavia, è consentita, prima del termine di chiusura della piattaforma, la presentazione di una nuova istanza che cancella e sostituisce la precedente, fermo restando che il soggetto richiedente potrà sempre cancellare, entro la data di chiusura della piattaforma, l'istanza già inviata.

Durante la compilazione dell'istanza, il richiedente sarà chiamato ad inserire le informazioni utili all'istruttoria della stessa, comprendenti tra l'altro:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni;
- Valore ISEE e relativo numero di protocollo INPS;
- Dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare, come risultanti dall'attestazione ISEE;
- Dati relativi al questionario di adeguata verifica e consenso all'informativa privacy;
- Dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento e relativo diritto reale vantato sullo stesso;
- Dati del soggetto realizzatore, iscritto nel Registro Realizzatori del GSE, ovvero, ove non disponibile, dati relativi alla richiesta di iscrizione;
- Importo del finanziamento agevolato richiesto, non superiore al totale delle spese ammissibili indicate e comunque non superiore all'importo massimo concedibile previsto in relazione alla potenza dell'impianto (tabella art. 8);
- Estremi del conto corrente ove accreditare l'agevolazione che deve risultare intestato o cointestato al soggetto richiedente.
- Al fine del puntuale rimborso delle rate, il richiedente, nella domanda, autorizza Irfis ad addebitare mensilmente le rate di rimborso del finanziamento sul conto corrente ivi indicato;
- Numero POD associato alla fornitura di energia elettrica;
- Dati tecnici dell'impianto da realizzare.

Nell'ambito dell'istanza, il soggetto richiedente deve dichiarare ai sensi degli artt.46-47 del DPR 445/2000:

- a. di avere la residenza in Sicilia nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
- b. il valore dell'ISEE in corso di validità;
- c. di essere titolare, anche in quota parte, di un valido diritto reale di godimento (proprietà, diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
- d. nel caso in cui l'unità immobiliare sia di proprietà anche di altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare, di avere l'assenso alla realizzazione dell'intervento sull'unità immobiliare da parte degli

- altri comproprietari;
- e. che l'unità immobiliare è idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi della normativa tecnica e urbanistica vigente;
  - f. nel caso in cui l'intervento venga realizzato in area condominiale; di aver ottenuto l'assenso condominiale;
  - g. che non sono presenti altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nello stesso punto di connessione in cui verrà installato e connesso l'impianto;
  - h. che l'impianto per il quale si richiede l'incentivo sia di nuova costruzione;
  - i. che l'impianto per il quale si richiede l'incentivo sarà realizzato su coperture, superfici, aree e pertinenze dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
  - j. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.5;
  - k. di richiedere l'agevolazione in qualità di consumatore finale.

Il richiedente dichiara altresì:

- a) di essere consapevole che l'agevolazione non ricade nel perimetro soggettivo della disciplina sugli aiuti di Stato;
- b) di essere a conoscenza che alla presente procedura IRFIS potrà apportare eventuali modifiche tecniche e procedurali non sostanziali, di cui sarà data informativa sul sito internet aziendale Irfis e sul sito <https://incentivisicilia.irfis.it>;
- c) di essere consapevole che l'Avviso non costituisce obbligazione per IRFIS-FinSicilia S.p.A. o per la Regione Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti l'agevolazione;
- d) di essere consapevole che l'Amministrazione regionale e IRFIS-FinSicilia S.p.A. potranno porre in essere i controlli previsti all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti;
- e) di acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli di Irfis nonché quelli disposti dall'Amministrazione regionale e dai competenti organismi al fine di verificare le condizioni per la concessione ed il mantenimento dell'agevolazione;
- f) che rispetterà gli obblighi di cui all'articolo 15 del presente Avviso pubblico.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente in corso di validità;
- Visura catastale aggiornata, con data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risultino gli eventuali altri proprietari o titolari di diritti reali.;
- Eventuale dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento rilasciata da altri comproprietari o titolari di diritti reali sull'immobile, non appartenenti al nucleo familiare;
- Nel caso in cui tra le spese ammissibili sia previsto anche il costo della polizza multirischio, dichiarazione di impegno alla sottoscrizione di polizza assicurativa di tipo multirischio per un periodo minimo di 10 anni dalla data di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione nazionale;
- Relazione tecnico-economica illustrativa dell'intervento da finanziare, redatta e sottoscritta dal soggetto realizzatore, secondo il format che sarà reso disponibile nella piattaforma dedicata, corredata da visura camerale e dal documento di identità del legale rappresentante, che dovrà dare evidenza delle specifiche del progetto da realizzare e delle spese richieste a rimborso, nonché della congruità del costo

del progetto rispetto ai prezzi di mercato;

- Copia della delibera dell'assemblea condominiale di autorizzazione all'installazione dell'impianto sulle parti comuni dell'edificio, nel caso di interventi realizzati in contesti condominiali che interessino tali aree;
- Dichiarazione sottoscritta dal soggetto realizzatore, scaricata dalla piattaforma in esito alla compilazione e contenente:
  - Dichiarazione ex art. DPR 445/2000 di:
    - essere un'impresa abilitata all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 37 del 22 gennaio 2008,
    - essere in regola relativamente ai requisiti di formazione ed aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
    - essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco "Registro Realizzatori" predisposto e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, reperibile all'indirizzo "Mappa degli installatori di impianti fotovoltaici abilitati per il Reddito Energetico Nazionale" ovvero avere presentato domanda di iscrizione nel suddetto registro e di essere in attesa della relativa iscrizione;
  - Identificativi catastali dell'immobile ove sarà installato e connesso l'impianto;
  - Assenza di altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nello stesso punto di connessione in cui verrà installato e connesso l'impianto;
  - Dichiarazione che l'impianto per il quale si richiede l'incentivo sia di nuova costruzione;
  - Dichiarazione circa la realizzazione degli impianti su coperture, superfici, aree e pertinenze dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
  - Dichiarazione secondo cui l'impianto fotovoltaico verrà realizzato in conformità alla normativa tecnica e autorizzativa in vigore;
  - Dichiarazione circa la taglia della potenza dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo da realizzare;
  - Indicazione della potenza contrattualmente impegnata sul punto di prelievo della fornitura relativa all'unità immobiliare oggetto della domanda di incentivo, comunque non superiore a 6 KW.
- Proposta di contratto di finanziamento (che sarà resa disponibile nella piattaforma dedicata in esito alla compilazione dell'istanza) firmata digitalmente dal richiedente e modulo di addebito automatico delle rate (SDD).

## **11. Ricevibilità delle domande. Elenco delle istanze ammesse all'istruttoria.**

La procedura valutativa a graduatoria è adottata in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026.

Le domande di agevolazione sono soggette ad una preliminare verifica di ricevibilità.

Sono irricevibili le domande trasmesse con termini e forme diverse da quelle previste dall'Avviso.

Saranno del pari considerate irricevibili tutte le istanze presentate sulla stessa unità immobiliare da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare come risultante dall'attestazione ISEE.

Nel caso di irricevibilità della domanda, Irfis comunica il preavviso al soggetto interessato, ex art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019, a mezzo PEC o per il tramite della piattaforma dedicata. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

A seguito della verifica di ricevibilità, Irfis redige l'elenco contenente le istanze ricevibili ai fini dell'avvio della fase istruttoria, redatto e ordinato ai sensi del precedente articolo 9 e lo pubblica sul sito internet aziendale con evidenza delle domande ricevibili e non ricevibili.

## 12. Istruttoria delle domande di agevolazione

Irfis procede ad istruire, secondo il relativo ordine, le domande di agevolazione, inserite nell'elenco di cui al precedente articolo 11, sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di parità di punteggio, sono ammesse all'istruttoria tutte le domande con identico punteggio che si collocano nell'ultimo posto utile secondo le risorse disponibili.

Irfis trasmette agli interessati, tramite piattaforma, la comunicazione di avvio della fase istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria, Irfis verifica:

- Il possesso, da parte del proponente, dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 del presente avviso;
- L'ammissibilità dell'intervento oggetto di richiesta di agevolazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente avviso;
- La coerenza tra i dati dichiarati dal richiedente e quelli contenuti nella relazione tecnica redatta dal Soggetto realizzatore
- La validità e regolarità della delibera condominiale prodotta in fase di domanda, ove richiesta per la tipologia di intervento

Le verifiche sono effettuate sulla base delle dichiarazioni rese dall'istante e della relazione illustrativa del soggetto realizzatore incaricato, nonché della ulteriore documentazione prodotta.

Se nel corso dell'istruttoria Irfis dovesse accertare che il punteggio attribuito al soggetto richiedente nella graduatoria provvisoria sia difforme a quello effettivamente risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione, Irfis procederà a revisionare i punteggi come segue e a riposizionare l'istanza nell'elenco:

- Se il punteggio dichiarato è inferiore al punteggio ricalcolato, si conferma il punteggio dichiarato dal beneficiario;
- Se il punteggio dichiarato è superiore al punteggio ricalcolato, si attribuisce al beneficiario il punteggio ricalcolato.

Non sarà oggetto di valutazione il merito creditizio del soggetto richiedente.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Irfis può attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine per la loro presentazione, non prorogabile e non superiore a 15 giorni.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine si procede al rigetto della domanda. In tal caso, Irfis comunica il preavviso al soggetto interessato, ex art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019, a mezzo PEC o per il tramite della piattaforma dedicata. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

A seguito dell'istruttoria, Irfis trasmette gli esiti al Comitato Fondo Sicilia, che approva la graduatoria dei beneficiari, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 11 eventualmente riordinato, con evidenza dei soggetti ammessi all'agevolazione e non ammessi per esaurimento della dotazione disponibile e non ammissibili.

I beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, fatte salve eventuali successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento disciplinato dal presente Avviso.

La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale di Irfis Finsicilia S.p.a. e della Regione siciliana. La pubblicazione della graduatoria sui siti ufficiali costituisce formale notifica ai soggetti richiedenti dell'esito connesso alle richieste di agevolazione. Sarà comunque data comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito dell'istruttoria tramite la piattaforma informatica.

### **13. Stipula del contratto ed erogazione del finanziamento e rimborso delle rate**

Il beneficiario deve presentare, a pena di revoca, entro 30 giorni dalla notifica della delibera di concessione, la documentazione comprovante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura e installazione dell'impianto con il soggetto realizzatore e l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta iscrizione del realizzatore nel registro GSE.

Irfis verifica la documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e procede alla stipula, per ciascuna posizione, del contratto di finanziamento tramite accettazione della proposta di contratto già presentata e firmata digitalmente dal proponente in sede di invio della richiesta.

Il contratto, firmato digitalmente da Irfis, viene quindi trasmesso via PEC al beneficiario.

Dopo la stipula del contratto, il finanziamento viene erogato sul conto corrente indicato dal beneficiario nel modulo di richiesta (sono escluse forme di accredito con modalità diverse) in un'unica soluzione.

Il rimborso avverrà con rate costanti mensili di capitale, senza applicazione di interessi corrispettivi.

La prima rata di rimborso scadrà l'ultimo giorno del mese solare successivo alla fine del periodo di preammortamento.

Nel caso di mancato/ritardato pagamento delle rate saranno dovuti interessi di mora al tasso legale vigente ai sensi dell'art. 1284 c.c., salvo la decadenza del beneficio del termine o l'avvio delle procedure esecutive per il recupero del credito, come previsto nel Contratto di finanziamento.

Il beneficiario ha facoltà, in qualunque momento, di estinguere anticipatamente il finanziamento, senza oneri aggiuntivi. A tal fine dovrà presentare apposita istanza attraverso la piattaforma informatica e Irfis provvederà a comunicare il debito residuo e modalità di accredito.

### **14. Conclusione dell'impianto, messa in opera e rendicontazione delle spese**

Entro 6 mesi dall'erogazione del finanziamento, presenta una relazione sottoscritta dal soggetto realizzatore, comprovante l'avvenuto completamento dell'intervento, dalla quale dovrà risultare l'elenco delle matricole

dei moduli fotovoltaici installati e alla quale dovranno essere allegati almeno la documentazione fotografica dell'impianto realizzato e la dichiarazione di conformità alla regola d'arte dell'impianto rilasciata ai sensi del DM 37/08.

Nel caso in cui, per giustificati motivi oggettivi, la realizzazione dell'impianto non possa essere completata nei termini previsti, il beneficiario potrà inviare, tramite la piattaforma, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine, una richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi, fermi restando i tempi previsti per la rendicontazione delle spese e la messa in opera dell'impianto, come appresso specificati. La proroga potrà essere concessa, una sola volta, a insindacabile giudizio di Irfis.

Entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento, l'impianto dovrà essere "messo in opera" e il beneficiario dovrà rendicontare le spese effettuate, fornendo, attraverso la piattaforma informatica, i giustificativi di spesa e i relativi bonifici.

La fattura dell'installatore, emessa verso il Soggetto Beneficiario, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- la denominazione sociale, la Partita IVA e il c/c del Soggetto Realizzatore;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del Soggetto Beneficiario;
- riferimenti dell'immobile ove è stato effettuato l'intervento;
- riferimento all'Avviso e al Decreto di Concessione del Finanziamento e al Codice Unico di Progetto (CUP) associato alla misura e comunicato da Irfis sul sito internet aziendale;
- specifica evidenza delle voci di costo, come classificate tra le "spese ammissibili" di cui all'articolo 7.

La causale dei bonifici del soggetto beneficiario dovrà riportare almeno gli estremi della fattura e i riferimenti dell'Avviso e del Decreto di Concessione del Finanziamento e al CUP.

## **15. Obblighi del Beneficiario**

Il beneficiario si impegna a:

- a) Restituire il finanziamento agevolato secondo i termini e le modalità previste dal contratto di finanziamento;
- b) Realizzare l'intervento in conformità a quanto previsto in sede di domanda, comunicando preventivamente ad Irfis ogni variazione da apportare al progetto, ancorché non influente sul punteggio assegnato in graduatoria;
- c) Informare tempestivamente Irfis circa ogni evento che comporti una modifica delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al finanziamento tra cui, a titolo esemplificativo, qualsiasi variazione relativa alla titolarità del diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento o alla residenza anagrafica nello stesso;
- d) Rispettare le tempistiche per la conclusione dell'impianto, per la messa in opera dell'impianto e la rendicontazione delle spese previste dall'articolo 14;
- e) Mantenere la residenza e il titolo di proprietà/altro diritto reale sull'immobile oggetto di intervento, per almeno 3 anni dalla data di concessione dell'incentivo;
- f) Fornire ad Irfis ed alla Regione Siciliana ogni informazione o documentazione relativa al progetto finanziato, che sia richiesta nell'ambito del procedimento istruttorio o successivamente alla concessione del finanziamento, fino a 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento;
- g) Rispettare il divieto di doppio finanziamento, non usufruendo di ulteriori agevolazioni pubbliche sulle medesime spese oggetto della domanda di cui al presente avviso per un importo che, sommato al beneficio concesso in termini di equivalente sovvenzione lordo, superi il costo complessivo dell'intervento

ammissibile.

## 16. Controlli e verifiche

Irfis effettuerà i controlli a campione, anche presso la Pubblica Amministrazione competente, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della documentazione prodotta, sulla base dell'analisi del rischio e comunque in misura non inferiore al 5%, anche mediante ispezioni.

Qualora dovesse risultare che il richiedente non era in possesso dei requisiti per la concessione o per l'erogazione delle agevolazioni ovvero che le dichiarazioni rese dall'interessato ovvero la documentazione prodotta non corrispondano al vero, fatte salve le conseguenze di natura penale, Irfis avvia l'iter per la revoca delle agevolazioni, come specificato al successivo articolo 17.

## 17. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà revocata integralmente qualora IRFIS FinSicilia S.p.a. accerti il verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- trasferimento della residenza anagrafica del beneficiario dall'unità immobiliare oggetto dell'intervento entro 3 anni dalla data di concessione dell'incentivo, salvo i casi di ricovero continuativo in struttura sanitaria o socio-assistenziale debitamente documentato e le ipotesi di forza maggiore debitamente comprovate;
- perdita, per atto tra vivi, del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima del rimborso integrale del finanziamento; in caso di trasferimento per causa di morte, il debito residuo si trasferisce agli eredi unitamente all'immobile, fatti salvi gli effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
- accertamento della falsità o non conformità al vero delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda o in qualsiasi fase successiva del procedimento;
- mancato completamento dell'intervento entro i termini previsti dall'articolo 14;
- violazione del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 15, lett. g);
- applicazione di misure di prevenzione definitive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) o comunque di provvedimenti che determinino l'incapacità del beneficiario a ricevere contributi, finanziamenti o mutui agevolati da parte di soggetti pubblici.

Il finanziamento verrà revocato parzialmente, limitatamente alla quota non giustificata, nelle seguenti ipotesi:

- spese effettivamente sostenute e documentate inferiori all'importo del finanziamento concesso;
- spese rendicontate ritenute in tutto o in parte non ammissibili ai sensi dell'articolo 7 o non coerenti con il progetto presentato in sede di domanda.

Accertata la causa di revoca, Irfis comunica il preavviso di revoca al soggetto interessato, ex art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019, a mezzo PEC. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di revoca, deliberato dal Comitato Fondo Sicilia, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

In caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, il capitale oggetto di revoca, maggiorato degli interessi al tasso legale determinato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento sino all'effettiva restituzione integrale delle

somme dovute. In caso di ritardato pagamento successivo alla notifica del provvedimento di revoca, sono dovuti interessi di mora nella misura stabilita dal contratto di finanziamento, nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e comunque non superiori al tasso soglia usura vigente alla data di applicazione.

Irfis FinSicilia S.p.A. cura le successive attività di recupero delle relative somme.

Irfis FinSicilia S.p.a può procedere a controlli d'ufficio anche oltre il termine di erogazione dell'incentivo.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione probatoria e a garantire l'accesso ai dati per dieci anni dalla data di erogazione.

## 18. Rinuncia dell'agevolazione

I beneficiari possono rinunciare al finanziamento concesso inviando apposita comunicazione via PEC all'indirizzo che sarà reso noto tramite la piattaforma informatica e/o tramite il sito internet aziendale. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

## 19. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

Irfis tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità Irfis raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dei soggetti beneficiari per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.

Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti di Irfis, e loro incaricati, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'IRFIS può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'IRFIS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del soggetto richiedente dalla partecipazione all'Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è Irfis.

Il DPO (Data Protection Officer) è la Dott.ssa Loredana Marino, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: [resp.protezionedati@irfis.it](mailto:resp.protezionedati@irfis.it)

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati

può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

## **20. Disposizioni Finali, Clausola di Salvaguardia, Foro Competente.**

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, durante tutta la durata di apertura del bando, all'indirizzo e-mail reso noto sulla piattaforma dedicata. A supporto dei destinatari è prevista, durante tutta la fase di apertura del bando:

- una sezione FAQ;
- un call center dedicato.

L'accesso agli atti del procedimento è regolato ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 e s.m.i.;

Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del finanziamento, i soggetti interessati potranno presentare:

- ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo inerente la procedura di selezione;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
- giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'Irfis che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del finanziamento, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun eventuale onere sostenuto con riferimento alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi alle agevolazioni.

L'erogazione delle provvidenze di cui al presente avviso è subordinata alla definizione della procedura di trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale all'Irfis e di ogni altro preliminare adempimento amministrativo e finanziario.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

In caso di controversia il foro competente è quello di Palermo.